

OBBLIGO, AI FINI DELL'ACCESSO SUI LUOGHI DI LAVORO, DI POSSEDERE E DI ESIBIRE, SU RICHIESTA, LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19:

- 1) FAC-SIMILE PER SEGNALARE ALLA PREFETTURA LA SUA VIOLAZIONE E DEL DOCUMENTO AGGIORNATO DELLA PROCEDURA PER LA SUA VERIFICA;**
- 2) DPCM 12/10/2021;**
- 3) FAQ DEL GOVERNO**

In conseguenza degli aggiornamenti normativi **in materia di Certificazione Verde Covid-19 obbligatoria per accedere, dal 15 ottobre 2021, sui luoghi di lavoro pubblici e privati**, intervenuti dopo il 6 ottobre scorso, giorno di pubblicazione di CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 36/2021 nel quale è stata allegata la modulistica per le aziende, **di seguito accludiamo:**

- **il nuovo fac-simile per segnalare alla Prefettura chi ne risulterà privo;**
- **la procedura per la sua verifica, in cui le integrazioni rispetto alla versione riportata nel citato Notiziario, sono segnalate in rosso.**

A completamento, si riportano:

- il DPCM 12/10/2021 e relativi allegato - suggeriamo di prendere visione dell'H volto a illustrare le modalità per il controllo automatizzato del possesso del Green Pass, i cui testi, di 130 pagine, sono accessibili ai seguenti link:

DPCM 12 OTTOBRE 2021

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/DPCM_12_ottobre.pdf

ALLEGATO A

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/Dpcm_12_ottobre_ALLEGATO_A.pdf

ALLEGATO B

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/Dpcm_12_ottobre_ALLEGATO_B.pdf

ALLEGATO C

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/Dpcm_12_ottobre_ALLEGATO_C.pdf

ALLEGATO H

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/Dpcm_12_ottobre_ALLEGATO_H.pdf

- le FAQ presenti sul portale istituzionale del Governo dal 12 ottobre 2021.

Su carta intestata aziendale

Spett.le
Prefettura di.....

Luogo, data

Oggetto: segnalazione ai sensi dell'art. 3, co. 10, del Decreto Legge n. 127 del 21/09/2021

Il sottoscritto _____ C.F. _____ nato a
_____ il _____ in qualità di datore di lavoro/legale rappresentante
della _____ P.IVA _____ con sede legale in via
_____, cap. _____ comune
di _____ Provincia _____

SEGNALA CHE

in data _____ il/la sig./sig.ra _____ nato/a
_____ il _____ residente in via _____
CAP _____ Città _____ Codice Fiscale

durante la giornata lavorativa, all'interno del luogo di lavoro, alla richiesta di esibire la certificazione verde o di esenzione, ne è risultato/a privo/a.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Il datore di lavoro

Logo azienda	Procedura Verifica Green Pass	Data 1^ emissione:	
		Data revisione:	
		N. Revisione:	

Procedura
Verifica Certificazione Verde (Green Pass)
Ai sensi del DL 127 del 21/09/2021

Data di emissione		Data Revisione		Revisione n.	
-------------------	--	----------------	--	--------------	--

Emesso da DL (indicare nome e cognome del DL)	
Verificato da RSPP (indicare nome e cognome del RSPP)	
Approvato dal comitato aziendale Covid19	

Procedura Covid19: Verifica Certificazione Verde (Green Pass)

1 Obiettivi

La seguente procedura descrive le operazioni per la verifica delle certificazioni verdi (Green Pass) per l'accesso a locali della **Nome Azienda** nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei consulenti, dei professionisti, dei fornitori e dei manutentori (**aggiungere e/o togliere secondo le proprie realtà aziendali**)

2 Destinatari

Lavoratori dipendenti, consulenti, associati, fornitori, manutentori e tutte le persone esterne che fanno accesso ai locali di **Nome Azienda** per motivi di lavoro e di formazione o di volontariato¹.

3 Normativa di riferimento

- DL n.52 del 22/04/2021 convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, n. 146)
- DPCM 17/06/2021
- DL n. 127 del 21/09/2021
- Circolare del ministero della salute del 04/08/2021 e successive proroghe in materia di “certificazioni di esenzione alla vaccinazione antiCOVID-19.”
- **DPCM 12/10/2021**
- **FAQ aggiornate al 13/10/2021**

4 Definizioni

Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni:

- a) **certificazioni verdi COVID-19:** le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;
- b) **vaccinazione:** le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e le vaccinazioni somministrate dalle autorità sanitarie nazionali competenti riconosciute come equivalenti con Circolare del Ministero della salute,
- c) **test molecolare:** test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da

¹ Sono altresì compresi a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo anche i lavoratori in somministrazione, i tirocinanti e gli studenti in alternanza scuola-lavoro.

trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari;

- d) **test antigenico rapido:** test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari; **SISP:** Servizio Igiene e Sanità Pubblica (vedi ULSS) **MMG:** Medico Medicina Generale (medico di famiglia)
- e) **App VerificaC19:** L'applicazione consente di verificare l'autenticità e la validità delle Certificazioni senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. Per il corretto funzionamento e il riconoscimento delle certificazioni è necessario che l'App sia connessa almeno una volta al giorno alla connessione internet per aggiornamenti dovuti.

5 Verifica della Certificazione Verde

5.1 Chi

Solo il datore di lavoro e/o gli addetti formalmente incaricati, con incarico sottoscritto, e adeguatamente formati devono procedere ai controlli delle certificazioni verdi.

5.2 Quando

L'azienda deve scrivere dettagliatamente quando intende effettuare le verifiche del possesso del Green Pass

A titolo di esempio. Ogni azienda deve scrivere nel dettaglio come intende eseguire i controlli

- **Per i lavoratori dipendenti**

Prioritariamente al momento dell'accesso ai locali aziendali all'inizio della giornata lavorativa e/o anche a campione², **purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente.**

- **Per i soggetti esterni**

Al momento dell'accesso ai locali della **Nome Azienda.**

Nulla toglie che il datore di lavoro o l'addetto incaricato possano verificare il possesso del green pass durante il corso della giornata lavorativa.

Nei casi di specifiche esigenze organizzative aziendali, preventivamente comunicate ai lavoratori, gli stessi saranno tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.

² La richiesta di esibizione e di verifica del Green Pass a campione non deve dare adito ad una chiara ed esplicita elusione di quanto la legge dispone in materia di Green Pass.

5.3 Come

Premesso che è opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all'ingresso, l'addetto incaricato deve:

- 1) Richiedere la Certificazione Verde al soggetto in ingresso che mostrerà il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo);
- 2) Scansionare con l'App VerificaC19 il QR Code e procedere al controllo. In funzione dell'esito la schermata della App può essere.
 - Verde: la Certificazione è valida per l'Italia e l'Europa (esito positivo);
 - Azzurra: la Certificazione è valida solo per l'Italia (esito positivo);
 - Rossa: la Certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura (esito negativo);

In caso di schermata verde o azzurra il soggetto può accedere ai locali della **Nome Azienda**. In caso di schermata rossa al soggetto è fatto divieto di accedere ai locali della **Nome Azienda** e sarà lui chiesto di uscire.

In caso di Certificazione Verde ambigua l'addetto incaricato può chiedere l'esibizione del documento di riconoscimento al fine di accertare l'identità del soggetto. **Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.**

Oltre all'app "VerificaC19", è possibile utilizzare specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso:

- l'integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
- per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, l'interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC.

5.4 Tutela della Privacy

Il controllo del green pass richiede particolare attenzione alla tutela della privacy del soggetto controllato, poiché il nome, i dati anagrafici e soprattutto il possesso di una certificazione sanitaria sono senz'altro dei dati personali ai sensi dell'art. 4 del GDPR.

In particolare, come previsto dall'art. 13, comma 5, del Decreto Legge 17 giugno 2021 e chiarito dal Garante Privacy nel comunicato del 10 agosto 2021, in ossequio al principio di minimizzazione sancito dal GDPR, pur essendo il controllo un trattamento di dati personali, di

cui è titolare il soggetto (l'azienda) che è tenuto a farlo, quest'ultimo non può in alcun modo registrare, né tantomeno conservare il dato inerente il possesso di un *green pass* valido da parte del destinatario del controllo.

Inoltre, l'addetto incaricato in caso di certificazione cartacea non dovrà controllare le informazioni in merito ai presupposti che hanno determinato il rilascio della certificazione né tantomeno alla scadenza della stessa. È altresì fatto assoluto divieto di trattenere copia della certificazione verde, nonché diffondere o comunicare a terzi i dati personali, né fare copie analogiche o digitali della certificazione verde e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici.

6 Registrazione dei controlli per l'accesso in azienda

Al solo fine di poter dimostrare l'attuazione delle disposizioni di legge e del rispetto della presente procedura per la verifica delle certificazioni verdi l'**Nome Azienda** ha deciso di:

Scrivere dettagliamene le modalità con cui l'azienda pensa di dimostrare alle autorità in caso di controllo di aver effettuato i controlli delle certificazioni. A titolo di esempio

- **Per i lavoratori dipendenti**

Per i lavoratori dipendenti della Nome Azienda dovrà essere registrato l'avvenuto controllo del Green Pass o dell'eventuale esenzione (vedi punto 8) su apposito registro inserendo una X nella colonna relativa alla data del controllo in corrispondenza della riga relativa al nome del lavoratore in ingresso.

- **Per i soggetti esterni**

Per tutti i soggetti esterni dovrà essere registrato l'avvenuto controllo su apposito registro inserendo una X nella colonna affianco al nome e cognome del soggetto e alla data del controllo.

Nel caso di lavoratore dipendente privo di Green Pass o di esenzione o in caso di controllo con esito negativo l'addetto dovrà riferire al Datore di lavoro data del controllo e nominativo del soggetto controllato.

7 Assenza ingiustificata

Il datore di lavoro consegna a tutti i lavoratori privi della certificazione verde o esenzione oppure in caso di certificazione non valida (verifica con esito negativo) una comunicazione di assenza ingiustificata datata e firmata. L'assenza ingiustificata sarà comunicata agli uffici preposti per le opportune annotazioni ai fini della retribuzione mensile.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato; ed in ogni caso non sarà possibile svolgere la prestazione lavorativa in modalità *smart working* né sostituirla con ferie o permessi retribuiti.

8 Esenzioni

L'obbligo della Certificazione verde COVID-19 per accedere ai locali della **Nome Azienda** non si applica:

- ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale.
- ai soggetti esenti dalla campagna vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica.

Nel caso di esenzioni il soggetto dovrà esibire all'addetto la certificazione medica che ne attesti l'esonero e annotare nel registro la presenza di esenzione.

Per le certificazioni di esenzione si fa riferimento alla circolare 4 agosto del 2021 del Ministero della salute. Tale certificazione deve contenere:

- i dati anagrafici del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n 105";
- la data di validità della esenzione con il testo "certificazione valida fino al (data)";
- i dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale;
- il timbro e la firma del medico certificatore (anche digitale);
- il numero di iscrizione all'ordine o il codice fiscale del medico certificatore.

I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l'apposito "QR code" in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

È fatto divieto di trattenere copia della suddetta certificazione.

9 Caso di soggetto trovato privo della certificazione verde o con certificazione non valida all'interno dei luoghi di lavoro

• Lavoratore dipendente

Nel caso in cui un lavoratore dipendente, durante la giornata lavorativa alla richiesta di esibire la certificazione verde o di esenzione, ne dovesse risultare privo o nel caso di certificazione non valida, il Datore di Lavoro dopo aver allontanato il soggetto dai locali della **Nome Azienda** segnalerà al Prefetto il nominativo del lavoratore ai sensi del

regolamento vigente, deputato ad applicare una sanzione amministrativa da 600 euro a 1500 euro.

Il lavoratore verrà allontanato dal luogo di lavoro e risulterà assente ingiustificato non retribuito. **Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorreranno alla maturazione delle ferie e comporteranno la perdita della relativa anzianità di servizio.** Verrà inoltre avviato un procedimento disciplinare nel rispetto delle norme previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente in azienda.

- **Soggetto Esterno**

Nel caso in cui un soggetto esterno quale un fornitore alla richiesta di esibire la certificazione verde o di esenzione, ne dovesse risultare privo o nel caso di certificazione non valida, il Datore di Lavoro dopo aver allontanato il soggetto dai locali della **Nome Azienda** segnalerà la mancata esibizione della certificazione verde o la non validità della stessa al Prefetto, deputato ad applicare una sanzione amministrativa da € 600 a € 1500, nonché al suo datore di lavoro per i provvedimenti di legge previsti.

FAQ DEL GOVERNO**1. Come devono avvenire i controlli sul green pass dei lavoratori nel settore pubblico e in quello privato?**

Ogni amministrazione/azienda è autonoma nell'organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il dPCM 12 ottobre 2021. I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all'ingresso. Nelle pubbliche amministrazioni, laddove l'accertamento non avvenga al momento dell'accesso al luogo di lavoro, esso dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente. Oltre all'app "VerificaC19", saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso:

- l'integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
- per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;
- per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l'interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC; per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale del, e la Piattaforma nazionale-DGC.

2. Come è possibile, per i soggetti che non possono vaccinarsi per comprovati motivi di salute, dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?

I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l'apposito "QR code" in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

3. I soggetti che hanno diritto al green pass ma ne attendono il rilascio o l'aggiornamento come possono dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?

Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle

farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

4. Quali provvedimenti deve prendere il datore di lavoro che accerta che il dipendente abbia effettuato l'accesso alla sede di servizio pur essendo sprovvisto di green pass? Quali sanzioni rischia il lavoratore?

Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass; nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.

Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza green pass, il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.

Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio.

5. Da chi devono essere effettuati i controlli sul green pass dei lavoratori che arrivano da società di somministrazione? Dalla società di somministrazione o dall'azienda in cui vengono distaccati?

I controlli devono essere effettuati da entrambe, sia dalla società di somministrazione, sia dall'azienda presso la quale il lavoratore svolge la propria prestazione.

6. I protocolli e le linee guida di settore contro il COVID-19, che prevedono regole sulla sanificazione delle sedi aziendali, sull'uso delle mascherine e sui distanziamenti, possono essere superati attraverso l'utilizzo del green pass?

No, l'uso del green pass è una misura ulteriore che non può far ritenere superati i protocolli e le linee guida di settore.

7. I clienti devono verificare il green pass dei tassisti o degli autisti di vetture a noleggio con conducente?

I clienti non sono tenuti a verificare il green pass dei tassisti o dei conducenti di NCC.

8. I parrucchieri, gli estetisti e gli altri operatori del settore dei servizi alla persona devono controllare il green pass dei propri clienti? E i clienti, devono controllare il green pass di tali operatori?

Il titolare dell'attività deve controllare il pass dei propri eventuali dipendenti ma non deve richiederlo ai clienti, né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l'attività lavorativa in questione.

9. È necessario verificare il green pass dei lavoratori autonomi che prestano i propri servizi a un'azienda e che per questo devono accedere alle sedi della stessa?

Sì, tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell'azienda sono soggetti al controllo.

10. È possibile per il datore di lavoro verificare il possesso del green pass con anticipo rispetto al momento previsto per l'accesso in sede da parte del lavoratore?

Sì. Nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.

11. Quali sanzioni rischia il datore di lavoro che non effettua le verifiche previste per legge?

Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass è punito con una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.